

Assicurazione R.C. Moto e Ciclomotori

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi R.C. Auto (DIP R.C. Auto)

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Guida – 2 Ruote



Aggiornamento a giugno 2025

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nel DIP Aggiuntivo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile (R.C.A.) dei ciclomotori, motocicli e quadricicli per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione in aree sia pubbliche che private, con formula Bonus/Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile:
- ✓ Danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato descritto in polizza
- ✓ Assistenza (opzionale)
- ✓ Prestazioni di assistenza per: dépannage, soccorso stradale, recupero difficoltoso, spese di albergo e rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio, recupero veicolo riparato, recupero veicolo ritrovato dopo il furto, foratura pneumatico, riconsegna a casa della moto riparata, servizio taxi, auto sostitutiva, in viaggio all'estero.
- ✓ Infortuni conducente - (opzionale)
- ✓ Infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato in conseguenza di un sinistro da circolazione (decesso, invalidità permanente)
- ✓ Incendio (opzionale)
- ✓ Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio; scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas), fulmine
- ✓ Furto (opzionale)
- ✓ Danni al veicolo derivanti da furto, tentato furto o rapina, totale o parziale
- ✓ Danni al veicolo a seguito di furto, tentato furto o rapina, di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo stesso.
- ✓ Tutela legale (opzionale)
- ✓ Prevede il pagamento delle spese legali e peritali che l'assicurato dovesse sostenere per la tutela dei propri diritti sia in sede stragiudiziale sia giudiziale per le controversie derivanti da incidenti stradali
- ✓ Azione in sede civile o costituzione di parte civile in procedimenti penali
- ✓ Difesa in sede penale per delitti colposi e per contravvenzioni
- ✓ Ricorso e/o opposizione: contro il ritiro, sospensione, revoca della patente di guida; contro il provvedimento di sequestro del veicolo.

Le garanzie Incendio e Furto non sono vendibili separatamente.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile: non sono coperti:
- ✗ il conducente
- ✗ i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree aeroportuali
- ✗ i danni causati a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto
- ✗ i danni causati a oggetti del proprietario o del suo nucleo familiare, inclusi i soci a responsabilità limitata ove l'Assicurato sia una Società
- ✗ Assistenza: non sono coperti i costi dei pezzi di ricambio
- ✗ Tutela legale: non sono coperti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

CAA_PGM.DIP_202506



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per tutte le garanzie, sono esclusi i **danni** causati:
 - ! in caso di dolo del Conducente, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - ! dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
 - ! Verificatisi in occasione di atti di terrorismo, guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi;
 - ! da terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo
 - ! da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! **Responsabilità civile:** sono esclusi i danni causati:
 - ! da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - ! da Veicolo adibito a scuola guida guidato dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - ! da Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
 - ! da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
 - ! nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! **Assistenza:** Non sono erogate prestazioni in caso di:
 - ! Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza
 - ! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della Polizza è di 60 giorni
- ! **Tutela legale:** La Compagnia esclude dall'assicurazione o presenta limitazioni:
 - ! quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - ! quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
 - ! nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate/comportamento in caso d'incidente);
 - ! per controversie nei confronti dell'impresa di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;
- ! **Infortuni conducente:** Non sono erogate prestazioni in caso di:
 - ! infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.
- ✓ La tua assicurazione è valida anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso intendi sospendere il contratto sei tenuto a darne comunicazione alla Società e a restituire il certificato e la Carta Verde.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, altrimenti denominato premio, può essere pagato mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge, o carta di credito se la copertura è acquistata online.

Il Prezzo può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza Protezione Guida ha durata annuale.

L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo o la rata di prezzo siano stati pagati.

La copertura assicurativa si conclude alle ore 24:00 del giorno scadenza indicato in polizza. La sola copertura assicurativa RCA rimane operante sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del contratto indicato in polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate di prezzo successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Puoi annullare il contratto per trasferimento di proprietà, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. La Società provvederà a rimborsarti il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

Assicurazione R.C. Auto

CICLOMOTORI, MOTOCICLI E QUADRICICLI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: "Protezione Guida – 2 Ruote"

Il presente DIP Aggiuntivo R.C.A. è stato realizzato in data 06/2025 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. L'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il veicolo può provocare a terzi, è previsto dalla legge con un minimo per sinistro di:

- euro 6.450.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
- euro 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Può essere concordato con la Compagnia un massimale più elevato di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio aggiuntivo.

Il prodotto prevede oltre alla copertura Responsabilità Civile Auto, le seguenti Coperture Aggiuntive, acquistabili mediante pagamento di un premio aggiuntivo:

- Assistenza;
- Tutela Legale;
- Infortunio del conducente;
- Incendio e Furto.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite del DIP Danni, si fa presente quanto segue:

Garanzia Assistenza: (i) foratura dello pneumatico, blocco della serratura o dell'antifurto; (ii) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.); (iii) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; (iv) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice; (v) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; (iii) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally



e relative prove; (iv) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; (v) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; (vi) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); (vii) appropriazione indebita; (viii) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'impresa; (ix) spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili; (x) responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati; (xi) prestazioni fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

Garanzia Auto sostitutiva: (i) le spese di carburante e il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore; (ii) il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna); (iii) le assicurazioni facoltative; (iv) la franchigia Furto e Kasko; (v) pedaggi in genere (autostrade, traghetti etc); (vi) le eventuali multe e (vii) il tempo eccedente i giorni garantiti.

Garanzia Trasferimento/Rimpatrio Sanitario: (i) le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; (ii) le infermità o lesioni che non precludono all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; (iii) le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; (iv) tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale sono ricoverati; (v) tutte le spese diverse da quelle indicate; (vi) tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

Garanzia Viaggio di un familiare in caso di ricovero: le spese di soggiorno del familiare.

Garanzia Infortuni del conducente: (i) se il conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; (ii) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti; (iii) se il conducente del Veicolo è affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici; (iv) per gli Infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; (v) nel periodo di sospensione della polizza; (vi) se il conducente non è autorizzato dal proprietario del Veicolo.

Garanzia Furto e Incendio: (i) nel periodo di sospensione della polizza.

Garanzia Tutela Legale: (i) per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; (ii) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; (iii) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore; (iv) per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte; (v) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo; (vi) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa; (vii) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili; (viii) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; (ix) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto; (x) con un valore in lite inferiore ad euro 250,00; (xi) relative al recupero crediti; (xii) ogni Controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati.

Franchigie e Scoperti

Per la garanzia **Furto** rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10%; è prevista una maggiorazione di 10 punti percentuali se il localizzatore satellitare dichiarato nel Modulo di Polizza che ha concorso alla determinazione del Prezzo, risulta assente, disattivato o non funzionante, al momento del Sinistro.

Per la garanzia **Infortuni del conducente** è prevista una Franchigia assoluta di 5 punti percentuali in caso di Invalidità Permanente.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.

Rivalsa dell'Impresa

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o Ubriachezza, l'impresa di assicurazione eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato fino ad un massimo di 5.000 euro. L'impresa rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge. In tutti gli altri casi, l'impresa di assicurazione eserciterà la rivalsa per le intere somme pagate.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, (persone fisiche e giuridiche). Nel caso di persone fisiche: (i) con età superiore o uguale a 18 anni; (ii) che desiderano tutelarsi dai rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi o da eventi imprevisi, derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario è calcolata sul premio netto e pari a:

- per la garanzia di RCA l'8,5%;
- per la garanzia di Assistenza il 25%;

- per la garanzia di Tutela Legale il 15%;
- per tutte le altre garanzie CVT il 12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it . Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Se il reclamo non andasse a buon fine, per le controversie di valore fino ad euro 15.000,00, il consumatore ha la possibilità di contattare una delle associazioni dei consumatori aderenti all'accordo ANIA/Consumatori e utilizzare la procedura di conciliazione r.c. auto.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la Copertura Aggiuntiva infortuni del conducente, in caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre medici, nominati dalle parti. In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere per la Copertura Aggiuntiva Incendio e Furto ad una valutazione collegiale effettuata da tre periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risultano le seguenti: - 10,00% per la garanzia assistenza; - dal 9% al 16% in base alle determinazioni della Provincia dove ha sede il Pubblico Registro Automobilistico in cui è iscritto il veicolo, per la garanzia responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. All'imposta così calcolata va aggiunto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura di un ulteriore 10,50% del premio; - 2,5% per la garanzia infortuni; - 12,50% per la garanzia tutela legale. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio", "responsabilità civile diversi" e "auto rischi diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Guida

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione giugno 2025

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 6

B - Presentazione

1. Quadro generale

pag. 11

C - Oggetto

2. Responsabilità Civile Auto

pag. 12

3. Assistenza

pag. 27

4. Infortuni del conducente

pag. 35

5. Incendio

pag. 37

6. Furto

pag. 38

7. Tutela Legale

pag. 40

D - Il Contratto dalla A alla Z

8. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

pag. 43

9. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

pag. 43

10. Determinazione del Prezzo

pag. 44

11. Adeguamento Valore del Veicolo

pag. 44

12. Durata e Rinnovo del Contratto

pag. 44

13. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

pag. 45

14. Risoluzione del Contratto

pag. 45

15. Trasferimento della proprietà del Veicolo

pag. 46

16. Appostazione in conto vendita del Veicolo

pag. 46

17. Duplicato del Certificato di Assicurazione o della Carta Verde

pag. 47

18. Assicurazione presso più assicuratori

pag. 47

19. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 47

20. Imposte e tasse

pag. 47

21. Legge applicabile

pag. 47

22. Foro competente

pag. 47

23. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

pag. 48

24. Forma delle comunicazioni alla Compagnia

pag. 48

E - Cosa fare in caso di Sinistro

25. Disposizioni comuni a tutte le sezioni	pag. 49
26. Sinistri Responsabilità Civile Auto	pag. 50
27. Sinistri Infortuni del Conducente	pag. 52
28. Sinistri delle coperture Incendio - Furto	pag. 54
29. Sinistri Tutela Legale	pag. 55
30. Sinistri Assistenza	pag. 57

F - Contatti

pag. 59

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori Optional

Installazioni non di serie stabilmente fissate sul **Veicolo** che non siano compresi nel prezzo di listino del **Veicolo** stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla compagnia al momento del **Sinistro**. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del **Veicolo** e fino ad un massimo del 30% del valore del **Veicolo** stesso.

Alienazione del Veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del **Veicolo**, cessazione della circolazione del **Veicolo**.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Può non coincidere col **Cliente**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

Assistenza Stragiudiziale

Attività finalizzata ad ottenere il componimento della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione sullo Stato del **Rischio** (il **Cliente**, o, se diverso, il **Proprietario del Veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **Locatario** nel caso di locazione finanziaria).

B

Banche abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla Compagnia della distribuzione del prodotto.

C

CARD

Convenzione tra assicuratori per il **Risarcimento Diretto**.

Carta Verde

Il Certificato di **Assicurazione** relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

Centrale Operativa

Componente della **Struttura Organizzativa** che organizza ed eroga i servizi e le **Prestazioni di Assistenza**.

Centro Convenzionato

La carrozzeria o l'officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la **Struttura Organizzativa**.

Ciente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Prezzo**). È il soggetto che la legge definisce come **Contraente**.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - **Codice delle Assicurazioni** private.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Contraente

V. definizione di **Ciente**.

Contratto di Assicurazione

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

D

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

Degrado

Deprezzamento del **Veicolo** e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento.

Dotazioni di Serie

Installazioni stabilmente fissate sul **Veicolo** che ne costituiscono la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino.

E

Ebbrezza

Condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche riscontrabile con un tasso di alcolemico superiore al valore di 0,5 g/l.

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Fatto Illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno.

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. In caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma

elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Franchigia

Somma che rimane a carico del **Ciente** per ciascun **Sinistro**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato**, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.

I

Incendio

La combustione del Veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da **Incendio** i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al **Veicolo** tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** al **Cliente** in caso di **Sinistro**.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una **Invalidità Permanente**.

Invalidità Permanente

La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica a svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

L

Locatario

L'utilizzatore di un **Veicolo** affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

M

Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico al **Cliente**, indipendentemente dall'importo dello **Scoperto**.

Modulo di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

O

Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Periodo di Osservazione

Periodo in cui vengono rilevati i **Sinistri** per la garanzia “Responsabilità Civile Auto”.

Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la Compagnia mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo chiama “premio”.

Proprietario del Veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Q

Quattroruote Professional

È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

R

Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Reato

Violazione di norme penali.

Risarcimento Diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un **Sinistro** RCA direttamente dalla **Compagnia** invece che dall'Assicuratore del **Veicolo** responsabile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

Il diritto della **Compagnia** di recuperare nei confronti del **Cliente** e/o dell'**Assicurato** l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la **Compagnia** stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico del **Cliente**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso di in relazione alle garanzie prestate.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo **Assistenza**.

T

Tentativo di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

U

Ubriachezza

Temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

V

Valore a Nuovo per la garanzia “Furto”

Il **prezzo** (Iva inclusa) di listino del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della stipulazione del **Contratto**.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional**.

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

Quello descritto ed identificato nel **Contratto**, in particolare:

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
2. Le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

3. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli.

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
 - a) motocicli: veicoli a due/tre ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
 - b) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 A chi è rivolto

Protezione Guida è una soluzione assicurativa multirischio che prevede la copertura dei danni causati dal **Veicolo** assicurato durante la circolazione; prevede, inoltre, coperture aggiuntive in base alla linea scelta dal cliente, mirate alla protezione dei danni subiti dal **Veicolo** e dal conducente.

1.2 Coperture prestate

La **Compagnia** presta sempre la copertura Responsabilità Civile Auto (🔗 Art.2).

Il **Cliente** ha inoltre a disposizione le Coperture Aggiuntive elencate di seguito:

- a) **Assistenza** (🔗 Art.3)
- b) **Infortuni** del conducente (🔗 Art.4)
- c) **Incendio** (🔗 Art.5)
- d) **Furto** (🔗 Art.6)
- l) Tutela Legale (🔗 Art.14)

 Prodotto in Sintesi	✓ Inclusa ● Opzionale	
	GARANZIE	
	R.C.A. Massimale Totale (danni a cose + persone/unico)	€ 7.290.000 (6.070.000 + 1.220.000) ✓ € 10.000.000 (unico) € 15.000.000 (unico) € 20.000.000 (unico)
	Assistenza	●
	Tutela legale	●
	Infortunio al conducente	●
	Incendio e furto	●

C - Oggetto

2 Responsabilità Civile Auto

Copertura Principale Obbligatoria
La copertura è sempre attiva



2.1 Prestazioni Assicurate

La **Compagnia** assicura i rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione. La **Compagnia** si obbliga pertanto a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del **Veicolo** assicurato, entro il limite del **Massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (suddiviso per danni a persone e danni a cose)

La garanzia tiene indenne l'**Assicurato** anche per la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei **Veicoli** in aree private, **con esclusione delle aree aeroportuali**.

Se è applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'Art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.2 Definizione di Terzi

Ai fini di questa garanzia sono Terzi quelli così definiti dalla Legge.

Sono esclusi dalla definizione di Terzi, per quanto riguarda i soli danni a cose:

- a) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti elencati ai punti a) e b), nonché qualsiasi altro loro parente od affine fino al terzo grado se conviventi o a loro carico;
- b) se l'**Assicurato** è persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto a).

2.3 Estensione Territoriale

La copertura è sempre operante, ad eccezione di quanto riportato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico

Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Ungheria e della Svizzera.

2.3.1 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)

La copertura è operante sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (**Carta Verde**), le cui sigle non siano barrate, solo se la **Compagnia** ha rilasciato il Certificato stesso.

Se il Certificato Internazionale di Assicurazione non viene rilasciato, la **Compagnia** provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa totale verso l'**Assicurato** ed il **Cliente** per le somme pagate a tale titolo, ed anche per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

2.4 Attestazione dello stato del Rischio

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

2.4.1 Consegna al Cliente del certificato di attestazione sullo stato del rischio

La **Compagnia** consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del **Contratto**, l'attestazione sullo stato del rischio al **Cliente** e, se persona diversa, all'**Avente Diritto** (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o **Locatario**). La consegna è assolta unicamente per via telematica, mettendo a disposizione l'attestato di rischio nell'Area Riservata del sito web della **Compagnia** (Home Insurance). Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla "Area Clienti" del sito web della **Compagnia**, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, insieme a tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi tra cui l'attestazione sullo stato del rischio.

Se espressamente richiesto dal **Cliente**, la **Compagnia**, come previsto dai regolamenti in vigore, invierà al **Cliente** stesso e se persona diversa all'**Avente Diritto**, l'attestazione dello stato del rischio a mezzo e-mail.

Gli **Aventi Diritto** possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'Art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni private**. In tal caso, la **Compagnia** consegna, per via telematica (e-mail), entro 15 giorni dal momento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità se è stato concluso il **Periodo di Osservazione**. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi Diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

In caso di più cointestatari del **Veicolo**, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal **Cliente**, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

In caso di **Contratto** acquisito tramite intermediari, la **Compagnia** garantisce inoltre all'**Assicurato** o a persona dallo stesso delegata, una stampa del certificato di attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

La **Compagnia** non produce l'attestazione sullo stato del rischio se:

- il **Contratto** è stato ceduto;
- il **Contratto** ha avuto una durata inferiore ad un anno e non è stato completato il **Periodo di Osservazione**;
- il **Contratto** ha avuto una durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale;
- il **Contratto** è stato sospeso senza una successiva riattivazione.

2.4.2 Recupero del certificato di attestazione sullo stato del rischio

All'atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Se al momento della conclusione del **Contratto** l'attestazione sullo stato di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, la **Compagnia** acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al **Cliente** una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Una volta concluso il **Contratto**, la **Compagnia** verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del **Contratto** stesso.

Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Sull'attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, all.to n. 2.

All'Art. 2.5 "Bonus e malus", sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (CU) anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo **Veicolo**.

2.4.3 Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio

Il certificato di attestazione sullo stato di rischio contiene:

- a) la denominazione della **Compagnia**;
- b) il nome, il cognome ed il codice fiscale del **Cliente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al **Proprietario del Veicolo** o ad altro **Avente Diritto**;
- d) il numero del contratto di **Assicurazione**;
- e) i dati della targa del **Veicolo** assicurato o, se la targa non è prescritta, i dati identificativi del telaio del **Veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il **Contratto**;
- g) la data di scadenza del **Contratto** per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del **Contratto** per l'annualità successiva, e le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, se il **Contratto** è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **Prezzo** applicato momento della sua conclusione in relazione al verificarsi o meno di **Sinistri** durante la durata del **Contratto**, tra cui le forme tariffarie miste con **Franchigia**;
- i) l'indicazione del numero dei **Sinistri** pagati verificatisi negli ultimi 5 anni, con distinta indicazione del numero dei **Sinistri** con responsabilità principale e del numero dei **Sinistri** con responsabilità paritaria specificando la relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali importi delle **Franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**;
- l) se il **Contratto** è concluso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis del **Codice delle Assicurazioni** private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione; questa indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

2.4.4 Responsabilità nel caso di Sinistro e applicazione delle penalità

Ai sensi di quanto indicato alla lettera i) dell'articolo 2.4.3 “”, la responsabilità principale, nel caso di **Sinistri** tra due o più veicoli, è riferita al **Veicolo** cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nel certificato di attestazione sullo stato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di **Sinistri**, tra due o più veicoli, a cui è stato attribuito un grado di responsabilità paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In questo caso, tuttavia, verrà annotato nell'attestato sullo stato di rischio la percentuale di corresponsabilità attribuita poichè il malus può essere applicato se, nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il verificarsi di più **Sinistri** determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità “cumulata” superiore al 50% .

Il **Periodo di Osservazione** si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non superi la soglia del 50%.

Se la **Compagnia** effettua il pagamento per un **Sinistro** a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso **Sinistro**, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

2.4.5 Periodo di validità dell'attestato sullo stato del Rischio

In caso di

- a) documentata cessazione del **Rischio** assicurato o
- b) sospensione o mancato rinnovo del **Contratto** per mancato utilizzo del **Veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Cliente**,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del **Contratto**.

2.5 Bonus e malus

La copertura prevede l'applicazione di riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di **Prezzo**, in base alla numerosità di Sinistri verificatisi nei **Periodi di Osservazione**.

Tali riduzioni e maggiorazioni si articolano in 25 classi di merito corrispondenti ai livelli di **Prezzo** determinati dalla **Compagnia**.

2.5.1 Determinazione della classe di conversione universale

Per stabilire la classe di conversione universale (CU), qualora non presente sull'attestato di rischio, occorre:

1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), in base alla tabella IVASS riportata di seguito:

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali **Sinistri**, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati negli ultimi 5 anni (compresa l'annualità in corso); per ogni **Sinistro** viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione.

Non sono considerati anni senza **Sinistri** quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. o N.D. (**Veicolo** Non Assicurato o dato Non Disponibile).

2.5.2 Determinazione della classe di merito interna

Al momento della conclusione del **Contratto**, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito interna basandosi sulla classe di merito universale e sulla situazione del **Veicolo**, come dalle tabelle seguenti:

Assegnazione CI senza sinistri N° anni completi (no NA)						
CU	5	4	3	2	1	0
1	-4	-1	2	5	7	11
2	-3	0	3	6	8	12
3	-2	1	4	7	9	13
4	-1	2	5	8	10	14
5	0	3	6	9	11	14
6	1	4	7	10	12	14
7	2	5	8	11	13	14
8	3	6	9	12	14	14
9	4	7	10	13	14	14
10	5	7	11	14	14	14

Assegnazione CI con 1 sinistro N° anni completi (no NA)					
CU	5	4	3	2	1
1	2	5	8	11	14
2	3	6	9	12	15
3	4	7	10	13	16
4	5	8	11	14	17
5	6	9	12	15	18
6	7	10	13	16	18
7	8	11	14	17	18
8	9	12	15	18	18
9	10	13	16	18	18
10	11	13	17	18	18

11	6	8	11	14	14	14
12	7	9	12	14	14	14
13	8	10	13	14	14	14
14	9	11	14	14	14	14
15	10	12	14	14	14	14
16	11	13	14	14	14	14
17	12	14	14	14	14	14
18	13	14	14	14	14	14

11	12	14	17	18	18
12	13	15	18	18	18
13	14	16	18	18	18
14	15	17	18	18	18
15	16	18	18	18	18
16	17	18	18	18	18
17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18

Nel caso di Attestato di rischio con 2 o più sinistri valorizzati (paritari o principali), la classe CI di assegnazione sarà pari alla classe CU maggiorata di 5 classi per ogni sinistro. La classe CI massima di assegnazione sarà comunque la 18.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente.
2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente)	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero Documento comprovante la cessazione del Rischio assicurato, in caso di Alienazione del Veicolo.
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 18	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente.

Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
5 Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Cliente.
6 Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella)	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Cliente.
7 Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Cliente.
8 Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Cliente.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
9	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Cliente.
10	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto.
11	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di Veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus	Stessa classe del Veicolo già assicurato	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana; 4) Duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l'altro Veicolo è assicurato con altra compagnia).

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
12	Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Cliente.
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU.	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Cliente; 3) Copia del contratto temporaneo; 4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.
14	Veicolo venduto o consegnato in conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta Alienazione del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Cliente.

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
15	Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Atto di demolizione o di definitiva esportazione; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Cliente.

Le disposizioni nella tabella di cui sopra non si applicano se il contratto relativo alla precedente **Assicurazione** è stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Cliente riesce a provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore.**

In questo caso il Cliente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se la precedente Assicurazione si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il Contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

2.5.3 Eventuale variazione della classe di merito

Ad ogni rinnovo annuale del **Contratto**, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CI)	Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai Sinistri (CI)		
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri
-6	-6	6	11
-5	-6	6	11
-4	-5	6	11
-3	-4	6	11
-2	-3	6	11
-1	-2	6	11
0	-1	6	11
1	0	6	11

2	1	7	12
3	2	7	12
4	3	8	13
5	4	8	13
6	5	9	14
7	6	10	15
8	7	11	16
9	8	12	17
10	9	13	18
11	10	14	18
12	11	15	18
13	12	16	18
14	13	17	18
15	14	18	18
16	15	18	18
17	16	18	18
18	17	18	18

Le classi interne (CI) da -6 a 0 corrispondono alla classe universale CU 1.

2.5.4 Valutazione della classe di merito in seguito a modifica del Veicolo assicurato

In caso di:

- a) documentata vendita,
- b) consegna in conto vendita,
- c) **Furto**,
- d) demolizione,
- e) cessazione definitiva della circolazione, o
- f) definitiva esportazione all'estero

del **Veicolo** assicurato, il **Cliente**, o se persona diversa, il **Proprietario del Veicolo**, può richiedere che il **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà.

In questo caso, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente **Veicolo**, se in corso di validità, riconoscendo al **Proprietario del Veicolo** la classe di merito indicata nell'attestato.

Se:

- il **Veicolo** subisce un **Furto** ma viene successivamente ritrovato, anche dopo la risoluzione del **Contratto**, o
- il **Veicolo** è consegnato in conto vendita ma non è stato venduto

ed il **Cliente** ha reso valido il **Contratto** per un altro **Veicolo** di sua proprietà, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla stessa classe di merito con la stessa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio attribuita al **Veicolo** già assicurato.

2.5.5 Valutazione della classe di merito in seguito a trasferimento di proprietà del Veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà di un **Veicolo** tra coniugi, conviventi more uxorio, coppie di fatto, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche se la titolarità del **Veicolo** è modificata tramite il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Se il **Veicolo** assicurato viene ceduto da una Società di persone a un socio della stessa o viceversa, il nuovo **Proprietario del Veicolo** può chiedere, a seguito della restituzione del Certificato di Assicurazione e della **Carta Verde** in corso di validità, di subentrare nel **Contratto** in corso conservando la classe di merito.

2.5.6 Valutazione della classe di merito in seguito ad acquisto del Veicolo da parte del Locatario tramite esercizio del diritto di riscatto

Nel caso di acquisto in proprietà del **Veicolo** tramite esercizio del diritto di riscatto da parte del **Locatario**, in seguito alla scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi, la **Compagnia** classifica il contratto relativo al medesimo **Veicolo** o a altro veicolo di proprietà del **Locatario**, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio.

La conferma della classe di merito avviene solo in seguito alla verifica della effettiva utilizzazione del **Veicolo** da parte del **Locatario**, anche tramite idonea dichiarazione rilasciata dal **Cliente** del precedente contratto assicurativo.

2.5.7 Assegnazione della classe di merito trasferita da altro veicolo (Decreto Bersani)

Al momento della conclusione del **Contratto**, è possibile assegnare la classe di merito (CU) maturata su altro **Veicolo** già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:

- a) il **Veicolo** sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
- b) il **Proprietario del Veicolo** sia il medesimo oppure un suo familiare convivente (vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva);
- c) il **Proprietario del Veicolo** sia persona fisica;
- d) il **Veicolo** da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.

2.5.8 Modifica della classe di merito in seguito a cambiamento dello stato di un Sinistro

Se un **Sinistro** inizialmente inserito nell’attestazione dello stato di rischio viene eliminato come senza seguito o subisce una modifica della percentuale di responsabilità, la **Compagnia** metterà a disposizione nell’Area Riservata (Home Insurance) nel sito www.ca-assicurazioni.it l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata. Su esplicita richiesta, la **Compagnia** consegnerà per via telematica o cartacea al **Cliente** e, se persona diversa, all’**Avente Diritto** l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata.

La classe di merito assegnata al **Contratto** viene modificata all’atto del primo rinnovo successivo a quello in cui l’eliminazione del **Sinistro** è stata effettuata, sostituendola con la classe di merito che sarebbe stata assegnata al **Contratto** se il **Sinistro** non fosse avvenuto. La **Compagnia** corrisponderà inoltre il conseguente conguaglio tra il maggior **Prezzo** pagato da **Cliente** ed il **Prezzo** che avrebbe dovuto pagare con la classe di merito corretta.

Se il **Sinistro** eliminato viene riaperto, la **Compagnia** ripristina la classe di merito originaria e richiede al **Cliente** il conguaglio del **Prezzo**.

2.5.9 Procedura di Risarcimento Diretto

Il **Cliente** può evitare la maggiorazione del **Prezzo** o fruire della riduzione del **Prezzo** se, al momento del rinnovo del **Contratto**, rimborsa alla **Compagnia** gli importi da lei pagati per tutti o per parte dei **Sinistri** avvenuti nel **Periodo di Osservazione** precedente al rinnovo e ha facoltà di richiedere e ricevere dalla **Compagnia** per via telematica la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di **Sinistro** definito tramite procedura di **Risarcimento Diretto**, per conoscere l'importo del **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del **Cliente**, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.

La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione,

Via Yser, 14 – 00198 ROMA;

Tel. 06.85796530;

Fax: 06.8579546/547;

sito internet: www.consap.it;

indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

2.6 Sospensione e riattivazione del Contratto

a) Sospensione

Il Contraente ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di 1 volta per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta alla Compagnia, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

L'omessa consegna e distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione e il contratto sarà riattivato mantenendo ferma la scadenza originaria della polizza.

All'atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno due mesi. La Compagnia rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice e non potrà in alcun caso avere effetto retroattivo rispetto alla data di emissione della medesima appendice.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto la riattivazione del contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Qualora entro 12 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione
- furto:

del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà, su richiesta del Contraente, il premio non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

La sospensione non è consentita:

- se è presente un vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie
- a seguito di furto del veicolo assicurato;

b) Riattivazione

La riattivazione del contratto, ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro dodici mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con apposita appendice, di un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, il contratto sarà riattivato mantenendo ferma la scadenza originaria della polizza.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all'estero.

2.7 Esclusioni e Rivalse**La garanzia non è operante:**

- a) per danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- d) nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- f) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) in caso di dolo del conducente
- h) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada
- i) per danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o Ubriachezza, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 5.000,00. La Compagnia rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge.

In tutti gli altri casi di esclusione previsti, la Compagnia eserciterà la rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato per le intere somme pagate.

3 Assistenza

La sezione presenta tre pacchetti di Coperture.

Ogni pacchetto è attivo solo se è stato pagato il relativo Prezzo e se è richiamato nel Modulo di Polizza.

PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero)

3.1 Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura opera:

- a) Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b) **Per un massimo di 3 volte per tipo di Prestazioni di Assistenza**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- c) Senza limite di **Prestazioni di Assistenza** nell'ambito dello stesso **Sinistro**;
- d) Entro il **Massimale** previsto per ogni **Prestazione di Assistenza**.

La **Struttura Organizzativa** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'**Assistenza** o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità del **Contratto** è di 60 giorni.



Assistenza
Dépannage
Soccorso stradale
Recupero Difficoltoso
Spese di albergo e rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio
Recupero del Veicolo riparato
Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto
Foratura pneumatico
Riconsegna a casa della moto riparata
Servizio Taxi
Auto sostitutiva
In viaggio all'estero

3.2 Prestazioni di assistenza

Art. 3.2.1 Dépannage

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

Art. 3.2.2 Soccorso Stradale

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina o ad altra destinazione in accordo con l'Assicurato entro 50km dal luogo dell'evento.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell'autosoccorritore.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.

Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende

comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e della Compagnia per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.

Si specifica che:

- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;

Art. 3.2.3 Recupero difficoltoso

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200,00 sinistro.

Art. 3.2.4 Spese di albergo e rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio

(Prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:

A) alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 250,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Compagnia sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

B) al rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

La Compagnia, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250,00 per persona e 1.000,00 per sinistro;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100,00 per persona e 400,00 per sinistro;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Compagnia sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva";
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

Art. 3.2.5 Recupero del veicolo riparato

(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250,00 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100,00 per sinistro.
- Si specifica che:
 - il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
 - la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
 - le spese prese in carico dalla Compagnia sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
 - l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva".

Art. 3.2.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto

Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato

Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250,00 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100,00 per sinistro.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dalla Compagnia sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- la Compagnia potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

Art. 3.2.7 Foratura pneumatico

Tutte le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si applicano anche in caso di foratura del pneumatico

Quindi si avrà diritto al Dépannage o all'invio di un mezzo di soccorso, nonché alle altre prestazioni previste ai

precedenti articoli dal 3.2.1 al 3.2.5 (recupero difficoltoso, spese di albergo oppure rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio, recupero del veicolo riparato).

Art. 3.2.8 Riconsegna a casa della moto riparata

(La prestazione è valida entro 100km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora sia stata erogata la garanzia "Soccorso Stradale" a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa, alla fine delle operazioni di riparazione, provvederà al ritiro della Moto presso l'officina con un mezzo di soccorso, con riconsegna dello stesso al domicilio dell'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per sinistro.

La prestazione potrà essere erogata 2 (due) volte per anno assicurativo.

Art. 3.2.9 Foratura pneumatico

In caso di furto del veicolo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del veicolo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di € 50 per evento.

Art. 3.2.10 Auto sostitutiva

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di **riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva**, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Compagnia metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:

- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- di cilindrata 1.200 c.c.;

Si specifica che:

- sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta della Compagnia, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;

Art. 3.2.11 In viaggio all'estero

Le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si intendono estese anche agli Stati dell'Unione Europea nonché, al territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Sono altresì previste le seguenti garanzie:

a) Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

L'Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio **entro il limite di euro 600,00 per sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

- **fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Compagnia per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;**
- **comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;**
- **rimborsare quanto anticipato dalla Compagnia al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.**

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

b) Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, la Compagnia provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.

la Compagnia provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.

La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell'officina, salvo poi una verifica a posteriori dell'effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d'intervento verranno fatturati al Contraente.

La presente garanzia è prestata **entro il limite di euro 1.000,00 per evento**, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.

La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell'Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

L'impegno della Compagnia non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

la Compagnia non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.

La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

c) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
- Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
 - aereo sanitario (**entro il limite di euro 10.000,00 per sinistro**);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
 - altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

d) Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

e) Anticipo Spese di prima necessità

Garanzia valida ad oltre 100 km dal Comune di residenza

Qualora l'Assicurato in viaggio, a seguito di incidente stradale abbia la necessità di un anticipo di denaro per spese di prima necessità, la Centrale Operativa metterà a disposizione l'anticipo sul luogo del sinistro in relazione alle varie situazioni:

- Esigenze imprevedibili ma documentate attinenti al Veicolo: Massimo Euro 3.000,00;
- Importo necessario al dissequestro della moto fino ad un massimo di Euro 3.000,00;
- Importi necessari al pagamento dell'onorario di un legale, fino ad una massimo di Euro 1.000,00, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato.

La garanzia non è operativa se l'Assicurato non sarà in grado di fornire preventivamente adeguate garanzie.

La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi al tasso legale in vigore.

f) Anticipo Spese Mediche o Farmaceutiche

Garanzia valida ad oltre 100 km dal Comune di residenza

In caso di Infortunio Stradale, la Centrale Operativa anticiperà un importo massimo di Euro 1.000,00 per consentire il pagamento di spese mediche o farmaceutiche impreviste.

L'Assicurato dovrà documentare tutte le spese documentate con gli appositi documenti.

La garanzia non è operativa se l'Assicurato non sarà in grado di fornire preventivamente adeguate garanzie.

La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi al tasso legale in vigore.

3.2.12 Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) foratura del pneumatico, blocco della serratura o dell'antifurto;
- f) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.);
- g) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- h) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale).

2) La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia.

3) La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

4) La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

4 Infortuni del conducente

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

4.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato**, che in questo caso coincide con il conducente del **Veicolo**, un importo (**Indennizzo**) per gli **Infortuni** subiti dal conducente del **Veicolo** assicurato, se il conducente è:

- munito di regolare patente e
- autorizzato dal **Proprietario del Veicolo**, durante la circolazione e la guida del **Veicolo** stesso.

1) La garanzia comprende gli **Infortuni** subiti:

- a) in conseguenza di colpa grave dell'**Assicurato**;
- b) in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico, religioso, ideologico o simili se l'**Assicurato** non vi ha preso parte attiva;
- c) in stato di malore o incoscienza, a meno che siano causati dalle cause di cui all'art. 4.3 "Esclusioni";

2) La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite di € 50.000,00 in caso di morte o **Invalidità Permanente, di grado superiore al 5%**, del conducente del **Veicolo**;

3) Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale;

4) Tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'**Indennizzo** sia stato;

5) concordato o comunque offerto in misura determinata, la **Compagnia** provvederà a liquidare direttamente;

6) agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'**Assicurato** sia comunque intervenuto prima del decesso";

7) In caso di morte del conducente dell'autoveicolo assicurato in conseguenza di infortunio, l'**Indennizzo** verrà corrisposto alla/e persona/e risultante/i da atto notorio alla/e quale/i deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza, secondo le regole previste dalla successione testamentaria e legittima.

4.2 Estensione territoriale

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nel territorio di tutti i Paesi per i quali è eventualmente prestata, con il presente **Contratto**, l'Assicurazione obbligatoria.

4.3 Esclusioni

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente del **Veicolo** non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se l'utilizzo del **Veicolo** non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- c) se il conducente del **Veicolo** è affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- d) per gli **Infortuni** subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o Ubriachezza;
- e) per gli **Infortuni** causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- f) per gli **Infortuni** verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- g) per gli **Infortuni** sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'**Assicurato**;
- h) per **Infortuni** sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'**Infortunio** subito durante la circolazione e la guida del **Veicolo**;
- i) per gli **Infortuni** subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

- j) per gli Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X);
- k) nel periodo di sospensione della polizza.

5 Incendio

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

5.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**), pari ai danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** derivanti da:

- a) **Incendio**,
- b) **Fulmine**,
- c) scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del **Veicolo** stesso.

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia** paga l'**Indennizzo** nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza**.

La garanzia Incendio non opera nel periodo di sospensione della polizza.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

5.2 Accessori del Veicolo

La garanzia opera anche per:

- a) le **Dotazioni di Serie** del **Veicolo**,
- b) i ricambi stabilmente fissati sul **Veicolo** e costituenti la normale dotazione di serie,
- c) eventuali **Accessori Optional** del **Veicolo**, se dichiarati nel **Modulo di Polizza**.

6 Furto

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

6.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti derivanti dal **Furto** totale o parziale o dalla **Rapina** del **Veicolo**, sia tentati che consumati, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza** e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo**, o delle parti di esso danneggiate o sottratte, al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", o,
- ii. costo della loro riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

6.1.1 Valore a Nuovo Veicolo

Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti **entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione** del **Veicolo** e hanno causato la perdita totale del **Veicolo**, la **Compagnia** paga come **Indennizzo**, nel limite del capitale indicato nel **Modulo di Polizza**, il prezzo di listino del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della conclusione del **Contratto**, fermi restando gli eventuali **Scoperti** o **Franchigie**.

6.1.2 Valore a Nuovo Pezzi di Ricambio

Se il **Furto** parziale che ha danneggiato i pezzi di ricambio del **Veicolo** è avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa il **Valore a Nuovo** dei pezzi di ricambio danneggiati.

6.2 Accessori del Veicolo

La garanzia opera anche per:

- a) le **Dotazioni di Serie** del **Veicolo**,
- b) i ricambi stabilmente fissati sul **Veicolo** e costituenti la normale dotazione di serie,
- c) eventuali **Accessori Optional** del **Veicolo**, se dichiarati nel **Modulo di Polizza**,
- d) seggiolino per bambini presente sul **Veicolo**.

6.3 Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione avvenuta dopo il **Furto**, contro la volontà del **Proprietario** e prima del ritrovamento del **Veicolo** stesso, fatto salvo gli eventuali **Scoperti** e **Franchigie**.

6.4 Scoperti

Se

- il localizzatore satellitare è dichiarato nel **Modulo di Polizza** e ha concorso alla determinazione del **Prezzo**, e
- si verifica l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del **Sinistro**, della protezione **Furto** da parte del localizzatore satellitare,

la **Compagnia** applica una maggiorazione della percentuale di **Scoperto** di 10 punti percentuali, anche se il mancato o il difettoso funzionamento sono determinati dallo stazionamento del **Veicolo** in una zona non servita da tale sistema. Se non è stato pattuito alcuno **Scoperto**, rimane a carico dell'**Assicurato** uno **Scoperto** del 10%.

6.5 Copertura parziale (regola proporzionale ex. art. 1907 c.c)

Se la copertura si riferisce soltanto a una quota parte del valore del **Veicolo**, la **Compagnia** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il **Valore Commerciale** del **Veicolo** stesso al momento del **Sinistro** determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**".

6.6 Esclusioni

La garanzia Furto non opera nel periodo di sospensione della polizza.

7 Tutela Legale

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

7.1 Oggetto

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per rimborsare le spese per **Assistenza Stragiudiziale** e giudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- a) conseguenti a **Rischi** Assicurati (🔗 Art.7.4 “Rischi Assicurati”)
- b) nei confronti di Persone Assicurate (🔗 Art.7.5 “Persone Assicurate”)
- c) verificatisi nel Periodo di operatività della garanzia (🔗 Art.7.6 “Operatività della garanzia”)

La **Compagnia** pagherà il rimborso delle spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo:

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da Terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della Controversia.



Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **Controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

7.2 Massimali

La **Compagnia** si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) nei limiti del **Massimale** di € 10.000,00 per **Sinistro**.

7.3 Spese coperte

- a) le spese per l'intervento di uno ed un solo legale incaricato della gestione del **Sinistro**;
- b) le spese per un secondo legale domiciliatario, solo in fase giudiziale, entro il limite massimo di € 2.500,00
- c) le spese del procedimento di mediazione obbligatorio, se il procedimento di mediazione è condizione necessaria per l'operatività della garanzia;
- d) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- e) le spese relative al **Contributo Unificato**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- f) le spese relative agli arbitrati per la decisione di **Controversie** entro il limite massimo di € 2.500,00 per **Sinistro**;
- g) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- h) le spese di giustizia in sede penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- i) le spese liquidate a favore del legale della controparte in caso di soccombenza per condanna dell'**Assicurato**;
- j) le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00.
- k) assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati. La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di assicurazione del **Contratto**, ed i **Sinistri** già in essere.

7.4 Rischi Assicurati

Difesa degli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di Terzi derivanti da incidenti stradali;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali, se questi non sono causati da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
- c) proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di **Incidente** stradale nell'ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
- d) ricorso o opposizione contro il provvedimento di sequestro del **Veicolo** a motore in seguito ad **Incidente** stradale.

7.5 Persone Assicurate

Sono **Assicurati**:

- a) il **Proprietario del Veicolo**;
- b) il **Locatario del Veicolo** in leasing;
- c) il conducente autorizzato del **Veicolo** (per le persone giuridiche il nominativo del conducente deve essere dichiarato in fase di stipula contrattuale);
- d) i trasportati con il **Veicolo**.

7.6 Operatività della garanzia

L'**Assicurazione** è operante per le **Controversie** determinate da fatti

- a) verificatisi:
 - i. se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative, nel periodo di efficacia del **Contratto**;
 - ii. per le **Controversie** contrattuali, decorso un periodo di almeno 3 mesi dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto** (periodo di carenza); e
- b) in ogni caso denunciati entro 24 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

7.7 Fatto che ha determinato la Controversia

Ai fini di questa copertura, il fatto che ha determinato la **Controversia** è:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **Contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

7.8 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- a) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7.9 Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- c) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- d) quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi;
- e) quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- f) nei casi di violazione da parte dell'Assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e il comportamento in caso d'Incidente);
- g) in genere, per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte (Art. 14.3 "Spese coperte").

14.9.1 Controversie escluse

Sono escluse inoltre le spese relative alle Controversie:

- a) derivanti da fatto doloso delle persone Assicurate (Art. 7.5 "Persone Assicurate");
- b) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo, ad eccezione di quanto specificato al punto c) dell'articolo 7.4 "Rischi Assicurati";
- c) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa ad eccezione di quanto specificato nell'articolo 7.4 "Rischi Assicurati";
- d) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di Vandalismo, Terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- g) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- h) che hanno per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'FMI (Federazione Motociclistica Italiana);
- i) nei confronti della Compagnia;
- j) con un valore in lite inferiore a € 250,00;
- k) relative al recupero crediti;
- l) in genere, ogni Controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati (Art. 7.4 "Rischi Assicurati").

7.10 Estensione Territoriale

La garanzia vale per **Controversie**:

- a) determinate da fatti verificatisi, e
- b) che devono essere trattate nei Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione alla garanzia RCA mediante **Carta Verde**.

D - Il Contratto dalla A alla Z

8 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

8.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'**Assicurato**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio**, ha il medesimo obbligo. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni** assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

8.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, il **Cliente** deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del veicolo), entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. **In caso di mancata comunicazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Prezzo convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

9 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

9.1 Modalità di conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta fuori sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del Contratto può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

9.2 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Polizza**, salvo indicazione di orario differente ma solo se il **Prezzo** è stato pagato. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello di pagamento.

9.3 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura alla consegna della **Polizza**.

Il **Prezzo** è sempre determinato per periodi di **Assicurazione** di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);

- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di **Assicurazione**. Per le **Carte Verdi** la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul medesimo documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.

9.4 Modalità di pagamento del Prezzo

Il pagamento va eseguito presso la Filiale Bancaria dove è assegnato il **Contratto**, che è autorizzata a rilasciare i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e la **Carta Verde**) previsti dalle disposizioni in vigore.

Il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge (modalità non disponibile nel caso di sottoscrizione del **Contratto** in **Offerta fuori sede**) oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta fuori sede**).

10 Determinazione del Prezzo

Il **Prezzo** è determinato in base ai dati riportati sul **Modulo di Polizza** con riferimento al **Veicolo** ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al **Locatario**), al **Cliente** nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del **Rischio**.

Il **Prezzo** è determinato anche dal numero di **Sinistri** riportati nel certificato di attestazione sullo stato di rischio. **Se dall'esame della documentazione si riscontrano elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del Prezzo su basi differenti, la Compagnia provvederà alla riclassificazione del Contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di Prezzo. Il mancato pagamento del Prezzo richiesto comporta, in caso di Sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Cliente.**

11 Adeguamento Valore del Veicolo

11.1 Valore Veicolo – valido per le coperture Incendio

Determinazione del valore assicurato

Il valore assicurato indicato nel **Modulo di Polizza** deve corrispondere:

- al **Valore a Nuovo** se non sono stati superati 12 mesi dalla data della prima immatricolazione;
- al **Valore Commerciale** determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**" in tutti gli altri casi e per gli **Accessori Optional**.

Adeguamento automatico del valore assicurato

La **Compagnia** adegua automaticamente il valore assicurato di autovetture in base alla valutazione di "**Quattroruote Professional**" e di conseguenza modifica il **Prezzo** delle garanzie ad esso correlate solo al rinnovo annuale del **Contratto**. Il valore degli **Accessori Optional** è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore del **Veicolo**.

L'operazione viene effettuata dalla **Compagnia** utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

12 Durata e Rinnovo del Contratto

Il **Contratto** ha durata pari ad 1 anno, ed è stipulato nella formula "**senza tacito rinnovo**".

La copertura assicurativa cessa il giorno successivo del giorno di scadenza indicato nel **Modulo di Polizza**. La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del **Contratto**, e cessa comunque nel momento in cui viene stipulato per lo stesso **Veicolo** un

nuovo contratto con altra compagnia.

Su esplicita richiesta del Cliente, il Contratto può essere rinnovato per una durata pari ad 1 anno, e così successivamente.

13 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) l'**Assicurato** ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

La **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

14 Risoluzione del Contratto

14.1 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di **Rischio** a causa di esportazione definitiva del **Veicolo**, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di Assicurazione e la **Carta Verde**.

Si intende equiparata alla esportazione del **Veicolo** la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **Veicolo** ed il **Veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la parte di **Prezzo**, corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo, per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma**.

14.2 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di demolizione o distruzione del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del **Rischio** per demolizione o distruzione del **Veicolo**, **devono essere presentate:**

- i. la copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. la copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti, il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita. Questa corrisponde a 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei documenti sopra indicati**.

14.3 Risoluzione del Contratto per Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 122 del **Codice delle Assicurazioni**, l'**Assicurazione** non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **Locatario** in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'Art. 283 del **Codice delle Assicurazioni**).

La **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, la **Carta Verde** e consegnando alla **Compagnia** copia della denuncia stessa.

Nel caso in cui il furto del veicolo avvenga durante la sospensione del Contratto, la Compagnia rimborsa il Premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La mancata o intempestiva comunicazione alla **Compagnia** della perdita del possesso/vendita del **Veicolo** e la mancata restituzione di Certificato di Assicurazione e **Carta Verde** sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a Terzi per **Sinistri** denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del **Veicolo** assicurato.

15 Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il Cliente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito dell'**Alienazione del Veicolo**, il **Cliente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

A. Conservazione del **Contratto di Assicurazione** per altro **Veicolo** di sua proprietà: se l'alienante, chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** ed all'eventuale conguaglio del **Prezzo dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato e la documentazione probatoria attestante l'Alienazione del Veicolo**,

B. Cessione del **Contratto**: nel caso di trasferimento della proprietà del **Veicolo** assicurato che comporti la cessione del **Contratto di Assicurazione**, il **Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, la quale, in seguito alla restituzione del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei Prezzi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono ammesse variazioni di **Rischio** successivamente alla cessione del **Contratto**. Sono ammesse variazioni di **Rischio** unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il **Contratto** ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo. Per l'**Assicurazione** dello stesso **Veicolo**, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. La **Compagnia** non rilascerà l'attestazione dello stato del **Rischio**.

C. Risoluzione del **Contratto**: se il **Cliente** non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti A e B, il **Contratto** si risolve ed in tal caso, la **Compagnia** rimborsa al **Cliente** la parte di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e del documento comprovante il trasferimento di proprietà.**

16 Appostazione in conto vendita del Veicolo

Il Cliente deve comunicare immediatamente alla Compagnia la consegna in conto vendita del Veicolo. Le disposizioni dei cui al punto C, Art. 23 "Trasferimento della proprietà del **Veicolo**" si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del **Veicolo** purché seguita da trasferimento di proprietà del **Veicolo** stesso,

documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il **Veicolo**. Il rimborso del **Prezzo**, al netto dell'Imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), decorrerà dalla data di restituzione alla **Compagnia** del Certificato di Assicurazione, della **Carta Verde** e della documentazione probatoria dell'avvenuta consegna in conto vendita.

17 Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde

Su richiesta scritta del **Cliente**, la **Compagnia** rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del certificato di **Assicurazione** o della **Carta Verde**. Per ottenere tali duplicati il **Cliente** deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** presentare un'autocertificazione contenente il motivo della richiesta. La **Compagnia** si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** del **Certificato di Assicurazione** e della **Carta Verde**.

In caso di deterioramento il **Cliente** restituirà alla **Compagnia** il **Certificato di Assicurazione** e la **Carta Verde** deteriorati.

18 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** o l'**Assicurato** deve dare comunicazione per iscritto alla **Compagnia** dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

19 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

20 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

21 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

22 Foro competente

Il foro competente per le **Controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

23 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

24 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni o notifiche alla **Compagnia**, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della **Compagnia** o alla Filiale Bancaria che ha emesso il **Contratto**.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

25 Disposizioni comuni a tutte le sezioni

25.1 Denuncia del Sinistro

25.1.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza

L'**Assicurato** deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39.02.87.31.01.99
- fax: +39.02.88.21.83.358
- email: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

25.1.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – Tutela Legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare alla **Compagnia** qualsiasi **Sinistro** nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o contattando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A

Ufficio "Tutela Legale"

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800088292 (solo dall'Italia)

e-mail: tutalelegale@ca-assicurazioni.it

e-mail tutalelegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax +39 02 88 21 83 355

25.1.3 Recapiti per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie escluse l'Assistenza e Tutela Legale

L'**Assicurato**, per denunciare o chiedere informazioni sui **Sinistri**, può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Sinistri

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)

dall'estero: +39.02.87.31.01.99

e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333

25.2 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, la **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data del **Sinistro**.

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **Sinistro** o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di **Furto** o **Rapina** altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

25.2.1 Pagamento dell'Indennizzo per il caso di Furto o Rapina

In caso di **Furto** totale senza ritrovamento, la **Compagnia** provvede al pagamento o al rifiuto dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha prodotto:

1. certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **Veicolo** non iscritto al P.R.A.;
2. libretto di circolazione se disponibile;
3. la serie completa delle chiavi in dotazione del **Veicolo** assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).

La **Compagnia**, sia in caso di **Furto** parziale o totale che di **Rapina**, ha facoltà, prima di pagare l'**Indennizzo**, di richiedere inoltre:

1. la procura notarile a vendere a favore della **Società** solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del **Veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. 37.4 "Recuperi";
2. in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul **Veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'**Indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);

25.3 Mediazione

Per qualsiasi Controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un **Sinistro** o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

26 Sinistri Responsabilità Civile Auto

26.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

La denuncia del **Sinistro**, secondo quanto disposto dall'Art. 143 del **Codice delle Assicurazioni**, deve essere redatta sul modulo fornito dalla **Compagnia**, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al **Modulo di Polizza** ed al **Sinistro** così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di **Sinistro** o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la **Compagnia** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che ha dovuto pagare ai Terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.

26.2 Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o a mezzo PEC.

26.3 Incidenti stradali con controparti estere

Se l'**Assicurato** resta coinvolto sul territorio italiano in un **Incidente** con un **Veicolo** straniero, l'**Assicurato** dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Se l'**Incidente** con **Veicolo** straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'**Incidente** (equivalente dell'UCI italiano), è dunque imprescindibile individuare esattamente l'assicuratore del **Veicolo** straniero.

Se il **Veicolo** estero coinvolto nell'**Incidente**, risulta immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla **Compagnia** italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'**Assicurato** deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail centroinformazioni@ivass.it.

26.4 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, se il **Sinistro** è avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del **Veicolo**;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso **Veicolo**.

Inoltre, in caso di **Sinistro** causato da **Veicolo** non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una Franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso **Sinistro** si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il **Sinistro**, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

26.5 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a Terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

26.6 Spese di resistenza

Ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La **Compagnia** non riconosce le spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

27 Sinistri Infortuni del conducente

27.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'**Infortunio** deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa dell'evento e deve essere corredata da Certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici. L'**Assicurato** o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla **Compagnia** le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

27.2 Criteri di indennizzabilità

La **Compagnia** corrisponde l'**Indennizzo** per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio**. Se, al momento dell'**Infortunio**, l'**Assicurato** non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'**Infortunio** avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di **Invalidità Permanente** accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

27.3 Indennizzo per il caso di morte

L'**Indennizzo** per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'**Infortunio**. Tale **Indennizzo** viene liquidato ai beneficiari.

L'**Indennizzo** per il caso di morte non è cumulabile con quello per **Invalidità Permanente**. Tuttavia, se dopo il pagamento di un **Indennizzo** per **Invalidità Permanente**, ma entro 2 anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'**Indennizzo** per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalidità Permanente**.

27.4 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente

Se l'**Infortunio** ha per conseguenza una **Invalidità Permanente** e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno nel quale l'**Infortunio** è avvenuto, la **Compagnia** liquida, con i criteri indicati nell'Art. 28.2 "Criteri di indennizzabilità", un **Indennizzo** calcolato sulla **Somma Assicurata** per **Invalidità Permanente** totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della **Franchigia** relativa prevista dalla Legge.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di **Invalidità Permanente** non specificati nell'Allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'**Assicurato**.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

27.5 Franchigia assoluta per il caso di Invalidità Permanente

Non si farà luogo ad **Indennizzo** per **Invalidità Permanente** quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'**Indennizzo** verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

27.6 Diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente

Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale. Tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la **Compagnia** provvederà a liquidare direttamente agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi del **Contratto**, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'**Assicurato** sia comunque intervenuto prima del decesso.

27.7 Collegio medico - Infortuni

27.7.1 Controversie mediche

Se ci sono controversie mediche su:

- a) natura o conseguenze delle lesioni
- b) grado di **Invalidità Permanente**
- c) applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo relativo

le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato per la decisione di tali questioni ad un Collegio di 3 medici.

27.7.2 Nomina e residenza del Collegio

I membri del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti oppure dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della **Compagnia**, presso la **Compagnia** stessa o presso la sede della Filiale Bancaria alla quale è assegnato il **Contratto**.

27.7.3 Procedura

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'**Invalidità Permanente** ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**Indennizzo**.

27.7.4 Spese

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

27.8 Rinuncia al diritto di surrogazione

La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** e dei suoi **Aventi diritto**, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'**Infortunio**.

28 Sinistri delle coperture Incendio - Furto

28.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** o il **Cliente** in caso di **Sinistro** deve presentare denuncia alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati dalla **Compagnia**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Nel caso di **Furto**, **Rapina**, **Incendio**, scoppio o atto doloso di Terzi, l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla **Compagnia**. Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del **Sinistro**, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

28.2 Valutazione dei danni e nomina dei periti

In caso di **Sinistro** che causa la perdita totale del **Veicolo**, l'ammontare dell'**Indennizzo** è determinato in base al **Valore Commerciale** del **Veicolo** e delle sue parti accessorie al momento del **Sinistro**, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**". Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'**Indennizzo**, valutato in base al criterio di seguito indicato, sia uguale o superiore al **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**; in tal caso è facoltà della **Compagnia** di subentrare nella proprietà dei residui del **Veicolo**, corrispondendone all'**Assicurato** il controvalore.

Per i danni parziali si applica il **Degrado** sulle parti di ricambio **stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Motocicli	
Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La **Compagnia** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **Veicolo** danneggiato o di sostituire il **Veicolo** stesso, o le sue parti, invece di pagare l'**Indennizzo**. In ogni caso, se il valore del **Veicolo** dichiarato nel **Modulo di Polizza** è inferiore al suo **Valore Commerciale** al momento del **Sinistro**, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli **Indennizzi** per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla **Compagnia** e dall'**Assicurato**. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è accaduto. I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e verificare se l'**Assicurato** od il **Cliente** ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 29.1 "Obblighi in caso di Sinistro - Modalità per la denuncia dei **Sinistri**";
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della **Compagnia** e dell'**Assicurato** in parti uguali.

28.3 Recuperi

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena ha notizia del recupero del **Veicolo** rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'**Indennizzo** sarà detratto dall'**Indennizzo** stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** autorizza la **Compagnia** a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

29 Sinistri Tutela Legale

29.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

29.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Il **Cliente** o l'**Assicurato** che richiede la copertura assicurativa deve:

1. informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro** nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi ed informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

29.3 Gestione della Controversia

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la Controversia.

L'**Assicurato** non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

29.4 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la Controversia, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** o vi è necessità di una difesa in sede penale, l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la Controversia o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria residenza, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti indicati nel **Modulo di Polizza**.

Se l'**Assicurato** non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito. Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale e di un perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

La **Compagnia** pagherà il rimborso delle spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da Terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della Controversia.



Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **Controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Si applica, per il resto, la clausola arbitrale dell'art.16. La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la Controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

29.5 Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla **Compagnia**, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente ed eventualmente sostenute.

30 Sinistri Assistenza

30.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

30.2 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di **Assistenza** di cui necessita
2. la targa del **Veicolo**
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di Polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'**Assistenza**

30.3 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

30.4 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di **Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

30.5 Rimborso della somma anticipata

Tutte le eccedenze ai **Massimali** e tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concesse se l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla **Struttura Organizzativa** adeguate garanzie per la restituzione.

L'**Assicurato** deve provvedere al rimborso delle somme anticipate entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE

UFFICIO TUTELA LEGALE

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RICHIEDERE ASSISTENZA

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 - Roma

Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER SUPPORTO TECNICO

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP "ClicCAAcì"**, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.



Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Via Imperia, 35 – 20142 Milano MI

E: info@ca-assicurazioni.it
<http://www.ca-assicurazioni.it>